

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Empoli F.C. S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

**L.N.P.**

**PARMA FC**

**AC SIENA**

**REGGINA CALCIO**

**SS LAZIO**

**AC CHIEVO VERONA**

**BRESCIA CALCIO**

– Oggetto:

La parte istante assume che l'iscrizione di alcune società di calcio al prossimo Campionato di Serie A, sia avvenuta non nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dalla F.I.G.C. nei C.U. n. 162/A e n. 167/A.

In particolare, per la posizione del Parma FC si sostiene che la stessa, quale cessionaria del ramo di azienda della AC Parma in amministrazione straordinaria sia in realtà la continuazione della conferente e che pertanto non abbia titolo per l'iscrizione al Campionato.

Per quanto riguarda la posizione di tutte le altre convenute si sostiene che gli adempimenti richiesti dai predetti comunicati, in ordine all'iscrizione al Campionato di competenza, siano stati effettuati oltre i termini previsti.

Si sostiene, ancora, che talune società non abbiano ottemperato al versamento della prima rata del condono fiscale.

Sotto altro profilo l'Empoli FC sostiene l'illegittimità dell'iscrizione delle convenute, con riferimento alla inchiesta tuttora pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

In particolare si assume l'irregolarità di alcune, partite che hanno inciso direttamente nella determinazione della classifica finale, con la conseguente retrocessione dell'istante.

– Pretese:

Accertare e dichiarare l'illegittimità del terzo comma del punto IV del C.U. n. 167/A del 30 aprile 2004, annullandolo e/o disapplicandolo se interpretato nel senso di consentire di completare a sanatoria, oltre il perentorio termine del 12 luglio 2004, gli adempimenti per l'iscrizione al Campionato 2004/2005.

Accertare e dichiarare l'illegittimità ed in conseguenza annullare le iscrizioni al prossimo Campionato di calcio di serie A delle società FC Parma, AC Siena, Reggina Calcio, SS Lazio, AC Chievo Verona e Brescia Calcio con conseguente declaratoria di illegittimità ed annullamento di ogni determinazione presupposta, connessa e/o consequenziale del procedimento di ammissione a detto Campionato di calcio assunta dalla L.N.P. e dalla F.I.G.C..

Accertare e dichiarare il diritto della istante Empoli FC ad essere "ripescata" ed ad essere iscritta al prossimo Campionato di calcio di Serie A, in sostituzione delle società illegittimamente ammesse.

Dichiarare ed accertare l'obbligo della F.I.G.C. e della L.N.P. di sospendere la predisposizione e la pubblicazione dei calendari dei Campionati di calcio di serie A e B 2004/2005, posticipandole alla definizione del giudizio ed alla definizione dei procedimenti della Giustizia sportiva conseguenti e correlati all'inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Antimafia R.G. n. 43915/02/R.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **U.S. Viterbese calcio 90 s.r.l.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

Il Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 27 luglio 2004 ha disposto la non ammissione della US Viterbese calcio al Campionato di Serie C1, sulla base della decisione assunta in data 26 luglio dalla COAVISOC.

La COAVISOC, infatti, nel confermare la carenze già riscontrate dalla COVISOC, aveva contestato alla US Viterbese la sussistenza di debiti previdenziali nonché il mancato deposito della fideiussione di €207.000,00.

Per quanto riguarda i debiti con l'ENPALS la società ricorrente si è impegnata a regolarizzare la posizione prima della decisione della Camera adita, mentre per quanto riguarda il deposito della fideiussione la stessa è stata approntata, anche se successivamente al termine stabilito dal C.U. n. 167/A, assumendo che tale termine non sia di natura perentoria.

– Pretese:

Annullamento del provvedimento del Consiglio Federale del 27 luglio 2004 e di tutti gli atti ad esso presupposti e ordine alla F.I.G.C. di iscrizione della US Viterbese al campionato di Serie C1 2004/2005.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Calcio Como S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

A seguito della domanda di ammissione al campionato 2004/2005 di Serie C1, la COVISOC, con comunicazione del 19 luglio 2004 non dava parere favorevole all'ammissione della società Como, motivandola sul presupposto della presenza di debiti scaduti al 30 aprile 2004, nei confronti di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, presenza di debiti, scaduti al 30 giugno 2004, nei confronti della FIGC, delle Leghe, di società affiliate alla FIGC.

Effettuato il ricorso alla COAVISOC, quest'ultima non riteneva fondate le ragioni di gravame e, rilevando altresì la presenza di altre tre posizioni debitorie, esprimeva parere sfavorevole all'ammissione al campionato di Serie C1, parere poi recepito dal Consiglio Federale.

Il Calcio Como, a fondamento del ricorso, assume la genericità ed incompletezza del parere COVISOC del 19 luglio 2004, l'illegittimità del parere COAVISOC del 26 luglio 2004 nella parte in cui introduce nuove contestazioni, la insussistenza dei debiti contestati dalla COVISOC e dalla COAVISOC.

Assume inoltre la ricorrente la non perentorietà dei termini relativi al pagamento dei debiti rilevati dalla COVISOC/COAVISOC.

– Pretese:

Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o l'annullabilità, e comunque la contrarietà a diritto, della non ammissione della società ricorrente al campionato di serie C1 2004/2005, ed in ogni caso la buona fede della società Calcio Como per le posizioni debitorie tardivamente contestate, e per l'effetto, ordinare alla F.I.G.C. di procedere all'iscrizione della società ricorrente al suddetto campionato, ovvero (in subordine) di dettagliare analiticamente tutte le posizioni debitorie che impediscono ad oggi l'ammissione e rimettere in termine la società Calcio Como per la loro regolarizzazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **S.S. Calcio Napoli S.p.A.** e della **Napoli Sportiva** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

con scrittura privata datata 30 giugno 2004, la S. S. Calcio Napoli stipulava contratto preliminare per la cessione in locazione al Sig. Luciano Gaucci, o a persona che quest'ultimo si riservava di nominare, dell'azienda sportiva comprendente il parco calciatori e tecnici.

Con nota del 2 luglio 2004, integrata con documentazione in data 6 luglio 2004, la Napoli Sportiva S.p.A. ha chiesto alla F.I.G.C. di voler autorizzare la sua iscrizione al campionato di Serie B per la stagione 2004-2005.

La F.I.G.C., con nota del 7 luglio 2004, a firma del Presidente, comunicava alla Napoli Sportiva S.p.A. il diniego alla richiesta.

Le ricorrenti assumono l'illegittimità della decisione del Presidente Federale in quanto la procedura posta in essere dalla S.S. Calcio Napoli e dalla Napoli Sportiva non costituisce trasferimento del titolo sportivo e pertanto non sarebbe vietata dalle regole normative federali.

– Pretese:

ammissione al torneo di calcio professionistico di Serie B della Napoli Sportiva S.p.A., per il Campionato 2004/2005, previo annullamento dei provvedimenti della Federazione.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

In data 19 luglio 2004 la COVISOC, nell'ambito della istruttoria svolta per verificare la sussistenza dei requisiti dell'istante per l'ammissione al campionato di serie B, contestava la carenza del rapporto PA/PD per €18.782.126,00, nonché la presenza della situazione prevista dall'art. 2447 c.c..

L'Ancona Calcio proponeva ricorso alla COAVISOC la quale, con provvedimento del 26 luglio 2004, forniva parere sfavorevole ritenendolo carente di prova.

Assume parte ricorrente, l'erroneità delle decisioni della COVISOC, della COAVISOC e, di conseguenza, della decisione del Consiglio Federale di non ammissione della ricorrente dal campionato di competenza, evidenziando di aver fornito documentazione attestante la valorizzazione di crediti, la cessione di crediti di un socio, tali da sanare le carenze dei parametri.

– Pretese:

Iscrizione della Società Sportiva Ancona Calcio S.p.A. al Campionato di serie B 2004/2005 previa annullamento delle decisioni delle Commissioni e del provvedimento di esclusione del Consiglio Federale del 27 luglio 2004.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Varese F.C. s.r.l.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

In data 19 luglio 2004 nell'ambito del procedimento della verifica dei requisiti dell'iscrizione del Varese FC al Campionato di Calcio serie C2, la COVISOC ha contestato la mancanza di alcuni requisiti, così come previsti dai C.U. nn. 162/A e 167/A.

La Varese FC ha proposto ricorso alla COAVISOC che, in data 26 luglio 2004, esprimeva parere sfavorevole sulla base del quale il Consiglio Federale non accoglieva la domanda di iscrizione al Campionato di competenza.

A fronte delle contestazioni sui requisiti, la ricorrente lamenta la mancata considerazione di quanto deliberato all'Assemblea dei soci del 23 luglio 2004, il deposito della fideiussione bancaria di € 207.000,00, nonché il deposito di tutte le liberatorie entro il 2 agosto p.v..

– Pretese:

Annullamento della delibera del Consiglio Federale del 27 luglio 2004 e iscrizione al Campionato di serie C2.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 6, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che il giorno 29 luglio 2004, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Cosenza Calcio 1914 S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5025/2004 il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha preso atto dell'impossibilità di inquadrare la società istante nei Campionati professionistici, dando mandato alla Lega Nazionale Dilettanti di trovare adeguata collocazione nell'ambito dei propri Campionati.

Assume parte ricorrente l'erronea interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato, con conseguente violazione del giudicato e l'obbligo per la F.I.G.C. di iscrizione del Cosenza al Campionato di serie C1.

– Pretese:

Riconoscimento dello status di società affiliata alla F.I.G.C.;

riconoscimento dello status di società affiliata alla L.P.S.C.;

accertamento della titolarità del titolo sportivo per la presentazione delle domanda di iscrizione al Campionato di serie C1, con l'ordine di immediato inserimento nello stesso Campionato o, in via subordinata in quello di serie C2.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro